



# TRIBUNALE DI NOVARA

## Sezione Penale

### Il Presidente di Sezione delegato

**Premesso** che il Presidente del Tribunale ha disposto di procedere tramite il Presidente della Sezione Penale al preliminare interpello per la manifestazione di disponibilità di enti o associazioni alla stipula di convenzioni per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere;

**dato atto** che:

- l'art 165, comma 5, c.p., come modificato dall'art. 6, co. 1, Legge 19 luglio 2019 n. 69, prevede che “nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”;
- l'art. 6, comma 2, Legge 19 luglio 2019 n. 69 precisa che “dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e che “gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato”;

**ritenuta** la necessità di dare ampia attuazione a questo istituto al fine di consentire la concreta e ordinata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in caso di condanna, nonché di conseguire i positivi effetti prevenzionali voluti dalla legge atteso che i percorsi di recupero:

- A) assicurano un'immediata utilità alla collettività, in quanto consentono il recupero di soggetti autori di violenze, operando positivamente sui fattori induttivi del crimine e impedendo che tali condotte possano essere reiterate;
- B) costituiscono uno strumento operativo conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo peraltro un trattamento processuale diverso e più favorevole (sospensione della pena ed eventuale estinzione del reato);

**rilevato** che i percorsi di riabilitazione e recupero psicologico finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena devono fondarsi su interventi che prendano in esame:

- fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere diseguali tra uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l'uso di violenza domestica;
- fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all'interno della coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione;



- fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti: 1) fattori cognitivi, incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative relative alla relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi; 2) fattori emotivi (inclusa la gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc.) e le componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti; 3) fattori comportamentali, inclusa la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari genere-specifici con capacità e abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia;

**ritenuto** che è necessario affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di talché essa deve essere in grado di:

- indicare il numero delle persone che potrebbero essere prese in carico e le tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposte;
- certificare l' idoneità dei locali utilizzati;
- precisare i giorni e le ore in cui verrebbero svolti gli incontri;
- illustrare gli accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- specificare i nominativi degli operatori incaricati di seguire il percorso di recupero e la relativa qualificazione.

**Ritenuto**, pertanto, che occorre procedere alla formazione di un elenco di Enti idonei all'organizzazione e allo svolgimento di percorsi di recupero nel rispetto delle linee guida di carattere terapeutico ed economico confluite nello "Schema di Convenzione", che si allega al presente interpello (cfr. allegato n. 1);

**considerato** che, in tal modo, si otterrebbe il duplice risultato, da un lato, di agevolare l'imputato nell'individuazione dell'Ente presso cui svolgere il percorso di recupero e, dall'altro, coadiuvare il Giudice procedente nella valutazione dell'effettiva utilità del percorso svolto, attesa la rispondenza dello stato agli standards terapeutici predeterminati dal Tribunale, ferma restando sempre l'ampia discrezionalità ad esso riconosciuta nell'effettuare tale apprezzamento.

Tutto ciò premesso;

## INVITA

gli Enti pubblici, le Associazioni e i Centri specializzati che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere a manifestare, per poter partecipare a questa fase di prima applicazione, **entro sessanta giorni** dalla pubblicazione del presente interpello sul sito internet del Tribunale, la propria disponibilità a stipulare una Convenzione con il Tribunale di Novara per far svolgere presso le proprie strutture i suddetti percorsi di recupero, nel rispetto delle linee guida appositamente predisposte e inserite nell'allegato schema di Convenzione.

Il Presidente del Tribunale valuterà le manifestazioni di disponibilità tempestivamente pervenute e, previa verifica delle adeguate garanzie offerte in ordine al rispetto delle suddette linee guida, in caso di positivo scrutinio procederà alla stipula della relativa Convenzione.

Il Tribunale si riserva di provvedere alla ripubblicazione del presente interpello al fine di consentire l'eventuale revisione delle linee guida e la sottoscrizione di Convenzioni con gli ulteriori Enti interessati.

Si segnala che la manifestazione di disponibilità dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente o Associazione;
- Atto costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Attività svolte dall'Ente o Associazione ed eventuali convenzioni in essere con enti pubblici;
- Numero delle persone che potrebbero essere prese in carico e tipologie di percorsi a cui le stesse potrebbero essere sottoposte (al fine di comprendere la rispondenza degli stessi a quelli predefiniti dal Tribunale);
- Locali utilizzati e relativa dichiarazione di idoneità;
- Giorni e fasce orarie in cui verrebbero svolti gli incontri;
- Accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposte le persone prese in carico;
- Nominativi degli operatori incaricati di seguire il percorso di recupero e relativa qualificazione;
- Adesione dell'Ente ai termini economici e terapeutici dello "Schema di Convenzione".

La manifestazione di disponibilità dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

[segr.magistrati.tribunale.novara@giustizia.it](mailto:segr.magistrati.tribunale.novara@giustizia.it) con dichiarazione a cui dovrà essere allegata copia del documento di identità del Legale Rappresentante, nonché (limitatamente alle strutture non pubbliche) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto e copia della Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del medesimo Legale Rappresentante, da produrre successivamente in originale.


DISPONE la pubblicazione del presente interpello e relativo allegato sul sito internet del Tribunale di Novara.

DISPONE altresì la comunicazione del presente decreto, per opportuna conoscenza, ai seguenti enti e associazioni:

Comune di Novara, Provincia di Novara, Comune di Vercelli, CISS di Borgomanero, CISAS di Marano Ticino, C.A.S.A. di Gattinara, Sportello Telefonico per l'ascolto del disagio maschile promosso dalla Provincia di Torino e dall'Associazione Il Cerchio degli Uomini – Torino, Associazione Liberi dalla violenza – Centro di ascolto del disagio maschile promosso da AMA-Auto mutuo aiuto, Gruppo "Uomini in cammino" di Pinerolo, ARCI, Svolta Donna, AnLib, ADAMEVA, Comune di Pinerolo, Consorzio dei Servizi Sociali di Pinerolo.

Novara, 10.1.2022

Il Presidente di Sezione  
Dr. Gianfranco Pezone



Allegato:

Schema di convenzione per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di reati violenza domestica e di genere.



## TRIBUNALE DI NOVARA

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

- artt. 6, co. 1, Legge n. 69/19 n. 69 e 165, co. 5, c.p. -

Premesso che

1) l'art. 165, co. 5, c.p., come modificato dall'art. 6, co. 1, Legge 19 luglio 2019 n. 69, prevede che "nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati";

2) l'art. 6, co. 2, Legge 19 luglio 2019 n. 69 precisa che "dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma I non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che "gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato";

3) è necessario dare ampia attuazione a questo istituto al fine di consentire la concreta e ordinata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in caso di condanna, nonché di conseguire i positivi effetti prevenzionali voluti dalla legge atteso che i percorsi di recupero:

- assicurano un'immediata utilità alla collettività, in quanto consentono il recupero di soggetti autori di violenze, operando positivamente sui fattori induttivi del crimine e impedendo che tali condotte possano essere reiterate;

- costituiscono uno strumento operativo conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo peraltro un trattamento processuale diverso e più favorevole (sospensione della pena ed eventuale estinzione del reato).

4) i suddetti percorsi di riabilitazione e recupero psicologico finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena devono fondarsi su interventi che prendano in esame:

- fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere diseguali tra uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l'uso di violenza domestica;
- fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all'interno della coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione;
- fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti: 1) fattori cognitivi, incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative relative alla relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi; 2) fattori emotivi (inclusa la gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc.) e le componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti; 3) fattori comportamentali, inclusa la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari genere-specifici con capacità e abilità a instaurare relazioni

basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia;

5) è necessario affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati ai condannati per reati di violenza domestica e di genere e finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Esaminata la manifestazione di disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Novara per far svolgere presso la propria struttura i suddetti percorsi di recupero presentata da

\_\_\_\_\_ e contenente le seguenti indicazioni:

Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente;

Atto costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche);

Attività svolte dall'Ente o Associazione;

Numero delle persone che potrebbe essere prese in carico e tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposti;

Locali utilizzati e relativa dichiarazione di idoneità;

Giorni e fasce orarie in cui verrebbero svolti gli incontri;

Accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;

Nominativi degli operatori incaricati di seguire il percorso di recupero e relativa qualificazione.

Considerato che

l'Ente o Associazione presso il quale può essere svolto il percorso di recupero rientra tra quelli indicati nell'art. 165 c.p., occupandosi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere;

Tanto Premesso si stipula la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra:

il TRIBUNALE Ordinario di NOVARA, nella persona del Presidente Dott. Filippo Lamanna (di seguito "il Tribunale")

e

l'ENTE/ASSOCIAZIONE

con sede legale in

\_\_\_\_\_ nella persona del Rappresentante

Legale p.t. (di seguito "l'Ente");

**Art. 1**

### **Attività da svolgere**

La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Novara e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere.

**Art. 2**

### **Caratteristiche del servizio**

L'Ente, nell'erogazione delle attività, si impegna a:

- seguire le linee guida per lo sviluppo di standards per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica "WWP- Work With Perpetrators of domestic violence in Europe";
- garantire percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere;

- realizzare piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle quantità di presenze e qualità della partecipazione;
- definire, secondo standards predefiniti, una valutazione quali-quantitativa della frequenza e dei risultati ottenuti (anche attraverso test validati e/o procedure standardizzate);
- certificare a fine percorso riabilitativo la frequenza (standard quantitativo) e la partecipazione (standard qualitativo) dei singoli soggetti sottoposti a trattamento.

#### Art. 3

##### **Articolazione dei servizi e modalità gestionale**

L'Ente si impegna a fornire i seguenti servizi:

- colloquio di accoglienza e raccolta di informazioni;
- visione della documentazione relativa al caso di violenza;
- realizzazione di un percorso individualizzato di recupero e riabilitazione;
- mediazione culturale e linguistica, laddove necessaria.

#### Art. 4

##### **Percorsi di recupero**

L'Ente si impegna a offrire una pluralità di risposte ed interventi, ciascuno di essi legati sia al tipo di reato commesso sia alla durata della pena irrogata, tenendo conto della personalità dell'individuo e delle sue specifiche caratteristiche. L'Ente si impegna a prevedere uno o due colloqui iniziali individuali, finalizzati alla consulenza e al sostegno psicologico; sulla base dell'anamnesi del caso i soggetti vengono inseriti all'interno di uno specifico percorso differenziato, il quale può prevedere sia incontri di gruppo sia incontri individuali:

Percorso A: due mesi (8 incontri) “rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive”

- a) percorso individuale;
- b) percorso di gruppo.

Percorso B: quattro mesi (16 incontri) “rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive con finalità terapeutico- riabilitative”:

- a) percorso individuale;
- b) percorso di gruppo.

Percorso C: otto mesi (32 incontri) “psicoterapia”:

- a) percorso individuale;
- b) percorso di gruppo.

I programmi prevedono l'esclusione di:

- situazioni di alcolismo-tossicodipendenza attive e non trattate;
- disagio psichiatrico conclamato;
- soggetti con scarsa responsabilizzazione personale e scarsa motivazione interna al termine del percorso valutativo.

#### Art.5

##### **Obiettivi**

L'Ente si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- comprendere i meccanismi emotivi individuali e culturali che portano alla violenza;
- fermare la violenza fisica e ridurre i comportamenti abusivi e autoritari;
- far comprendere ed assumere la responsabilità dei propri comportamenti violenti (non solo fisici, ma anche comportamenti controllanti, di svalutazione del partner, etc.);
- fornire agli autori di condotte di violenza domestica un'alternativa agli abusi, incoraggiandoli a condividere la responsabilità della vita di coppia e le prese di decisione con la partner, nel quadro di un rapporto basato sul rispetto;
- cambiare il modo di intendere le relazioni familiari.

## Art. 6

### **Profilo degli operatori**

L'Ente si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, ad utilizzare come figure professionali prevalentemente psicologi, di entrambi i sessi.

Nello specifico gli operatori hanno la responsabilità di:

- identificare i segni di violenza domestica attraverso il linguaggio ed il comportamento degli utenti;
- affrontare il tema della violenza in modo diretto e rispettoso;
- mandare messaggi chiari sulla violenza e sulle sue conseguenze;
- incoraggiare il cambiamento al fine di interrompere i comportamenti abusivi.

## Art.7

### **Modalità degli incontri**

Durante lo svolgimento degli incontri previsti dal percorso di recupero, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti presi in carico, curando altresì che i trattamenti eseguiti siano conformi a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

## Art. 8

### **Oneri Assicurazioni sociali. Altri Obblighi**

Gli oneri derivanti dalla partecipazione al corso di recupero sono a carico del soggetto preso in carico e non possono in alcun modo gravare sulla finanza pubblica. L'Ente si impegna, pertanto, a prevedere un corrispettivo per le prestazioni offerte che rientri negli importi massimi previsti dalla Convenzione e di seguito riportati:

1) consulenza e sostegno psicologico:

primo colloquio individuale di accettazione e secondo colloquio individuale di restituzione a fine percorso: importo massimo di €. 150,00.

2) abilitazione e riabilitazione psicologica:

*Percorso A "rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive".*

a) seduta individuale: importo massimo di €. 80,00, per un totale massimo di €. 650,00;

b) seduta di gruppo: importo massimo di €. 50,00, per un totale massimo di €. 410,00.

*Percorso B "rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive con finalità terapeutico-riabilitative".*

a) seduta individuale: importo massimo di €. 80,00, per un totale massimo di €. 1.170,00;

b) seduta di gruppo: importo massimo di €. 50,00, per un totale massimo di €. 690,00.

*Percorso C "psicoterapia":*

a) seduta individuale: importo massimo di €. 80,00, per un totale massimo di €. 2.210,00;

b) seduta di gruppo: importo massimo di €. 50,00, per un totale massimo di €. 1.250,00.

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, è obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione delle persone prese in carico riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

## Art. 9

### **Verifiche e relazione sul percorso svolto**

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità Giudiziaria procedente la presa in carico della persona, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico della stessa che hanno determinato l'interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.). L'Ente ha anche l'obbligo ogni quattro mesi (solo se ovviamente il percorso ha una durata superiore) di trasmettere al A.G. procedente relazioni periodiche sull'andamento del percorso di recupero.

All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire la persona presa in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione da inviare all'Autorità giudiziaria procedente, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l'autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.

Art. 10

**Monitoraggio**

L'Ente si impegna a sottoporsi ad un monitoraggio costante della propria attività da parte del Tribunale da eseguirsi attraverso un giudice delegato dal Presidente del Tribunale, che avrà accesso a tutte le informazioni relative ai percorsi di recupero svolti dall'Ente.

Art. 11

**Rilevazione dati statistici**

Il Tribunale si impegna a consentire all'Ente l'accesso agli atti processuali e ai dati statistici relativi al numero e agli esiti dei processi instaurati per i reati di cui all'elenco previsto dall'art. 165 c.p., nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12

**Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 13

**Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di **anni due** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale per gli affari penali.

Il Presidente del Tribunale

Il Rapp.te Legale dell'ENTE/ASSOCIAZIONE